

ZIPA

CONSORZIO
ZONE
IMPRENDITORIALI
PROVINCIA
ANCONA

IN LIQUIDAZIONE

ORIGINALE

Ordinanza Commissario Liquidatore N. 24 del 23/10/2019 Prot. N. 1354

**AREA ZIPA DI ANCONA - C.R.N. S.P.A. - AUTORIZZAZIONE PER OPERAZIONE DI LEASE-
BACK SU DI UN'AREA DI PROPRIETÀ CON MONTE DEI PASCHI DI SIENA LEASING &
FACTORING S.P.A..**

IN LIQUIDAZIONE

Ordinanza Commissario Liquidatore N. 24 del 23/10/2019 Prot. N. 1354

AREA ZIPA DI ANCONA – C.R.N. S.P.A. – AUTORIZZAZIONE PER OPERAZIONE DI LEASE-BACK SU DI UN'AREA DI PROPRIETÀ CON MONTE DEI PASCHI DI SIENA LEASING & FACTORING S.P.A..

IL COMMISSARIO LIQUIDATORE

Premesso:

- **che** con contratto del 02/05/74 Rep. n. 98557/18321 a rogito notaio Giorgio Sabatini di Ancona – reso esecutivo dal Co.Re.Co. Marche in data 27/05/74 prot. n. 8364, trascritto alla Conservatoria dei RR.II. di Ancona il 10/05/74 al n. 6778 del Reg. d'ordine e n. 4685 del reg. di form., registrato ad Ancona – Ufficio Atti Pubblici il 17/05/74 al n. 2113, il Consorzio ZIPA vendeva alla Ditta A.S.D. Alluminium Steel Division – Cantiere Navale un lotto di terreno nel compendio di Ancona, distinto al Catasto Terreni del Comune di Ancona al Foglio 163 mapp. 13 (già 2/h) della superficie di mq. 14.280, mapp. 14 (già 2/i) della superficie di mq. 388, mapp. 25 (già 2/z) della superficie di mq. 50, per una superficie complessiva di mq. 14.718, per la costruzione di uno stabilimento da adibire allo svolgimento della propria attività nel settore cantieristico navale;
- **considerato** che a garanzia del pagamento rateizzato del prezzo della compravendita del 02/05/74, venne iscritta ipoteca legale d'ufficio a favore del Consorzio Z.I.P.A. presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Ancona in data 10/05/74 al n. 6779 registro gen e n. 795 registro particolare, rinnovata in data 26/07/95 al n. 1799 del reg. particolare;
- **che** con deliberazione n. 1574 del 12/03/79, esaminata senza rilievi dal Co. Re. Co. Marche in data 09/04/79, prot.n. 7804, il Comitato Direttivo del Consorzio autorizzava la trasformazione societaria della "Alluminium Steel Division – Cantiere Navale" a "Cantieri Navali C.R.N.";
- **che** con contratto del 31/05/74, Rep. n. 15360/1066 a rogito Notaio Guido Bucci di Ancona – esaminato dal Co.Re.Co. Marche in data 18/06/74, prot. n. 9815 – registrato ad Ancona Ufficio Atti Pubblici il 26/06/74 al n. 2861, il Consorzio ZIPA vendeva alla Ditta "Costruzione Nautiche TECNOMATIC di Moretti Raoul", un lotto di terreno nel compendio di Ancona, distinto al Catasto Terreni del Comune di Ancona al Foglio 163 mapp. 11 (già 2/f), mapp. 12 (già 2/g), Foglio 165, mapp. 23 (già 2/u), mapp. 24 (già 2/v) della superficie complessiva di mq. 8.944, per la costruzione di uno stabilimento da adibire allo svolgimento della propria attività nel settore cantieristico navale;
- **considerato** che a garanzia del pagamento rateizzato del prezzo della compravendita del 31/05/74, venne iscritta ipoteca legale d'ufficio a favore del Consorzio Z.I.P.A. presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Ancona in data 27/06/74 al n. 8875 registro d'ordine e n. 1095 registro particolare, rinnovata in data 26/07/95 al n. 1798 del reg. particolare;
- **visti e richiamati** i commi f) dell'art. 5 dei citati contratti del 02/05/74 e del 31/05/74 che, tra l'altro testualmente recitano: *"la ditta assume formale obbligo di non cedere o in qualsiasi modo sostituire a sè medesima, nel godimento del terreno compravenduto, persona, società od enti, anche per modifica di ragione o denominazione sociale, senza il preventivo consenso scritto del Consorzio; analogo consenso preventivo dovrà essere richiesto e riportato per eventuale mutamento della specie dell'attività industriale rispetto a quella indicata nella domanda di acquisto dell'area di terreno oggetto del presente atto; la ditta si obbliga formalmente a richiedere e riportare*

2


IN LIQUIDAZIONE

preventiva autorizzazione del Consorzio anche per eventuali variazioni, ampliamenti, sopraelevazioni, costruzioni in genere, presentando progetti ed elaborati";

- **che** con successivi vari provvedimenti autorizzativi del Consorzio la società "Costruzione Nautiche TECNOMATIC di Moretti Raoul" si trasformava in "T.S. Tecnomatic Shipyard s.p.a.";
- **che** con atto a rogito notaio Scoccianti di Ancona in data 20/03/1985, rep.n. 115141/17318, registrato ad Ancona il 29/03/1985 al n. 2172, la società SADAR-INCOP s.p.a., proprietaria dell'intero pacchetto azionario della società "T.S. Tecnomatic Shipyard s.p.a." cedeva la totalità delle azioni alla "Costruzione Riparazioni Navali C.R.N. s.r.l.";
- **che** con deliberazione n. 2129 del 07/10/85, esaminata senza rilievi dal Co. Re. Co. Marche in data 12/11/1985, prot.n. 29957, il Consiglio Direttivo del Consorzio ZIPA autorizzava la fusione per incorporazione della ditta "T.S. Tecnomatic Shipyard s.p.a" nella "Costruzione Riparazioni Navali C.R.N. s.r.l.";
- **che** con deliberazione n. 2726 del 23/09/91 - esecutiva ai sensi dell'art. 47 della Legge 142/90 - il Consiglio Direttivo del Consorzio, tra l'altro, *prendeva atto del progetto di fusione per incorporazione tra la ditta C.R.N. - COSTRUZIONI RIPARAZIONI NAVALI s.r.l. di Ancona e la "ITALAM 86 s.r.l." con sede in Roma, Viale dei Parioli n. 162, relativamente a tutte le proprietà della ditta "C.R.N. - COSTRUZIONI RIPARAZIONI NAVALI s.r.l." nel compendio ZIPA di Ancona, confermando inoltre tutte le clausole ed i vincoli preesistenti contenuti nei citati atti di acquisto del 02/05/74 rep.n. 98857 e del 31/05/74 rep. n. 15360 e subordinatamente alle eventuali prescrizioni ed autorizzazioni comunali vigenti, con particolare riferimento alla destinazione d'uso dell'immobile ed al fatto che le clausole del citato contratto fossero espressamente riportate nel redigendo atto di compravendita;*
- **che** con atto a rogito Notaio Francesca Bissatini di Roma del 24/12/91 Rep. n. 20899/2846 – registrato a Roma il 27/12/91 al n. 52119 Vol. 13 - la Ditta "ITALAM 86 s.r.l." con sede in Roma, Viale dei Parioli n. 162 procedeva alla predetta fusione per incorporazione della ditta "C.R.N. - COSTRUZIONI RIPARAZIONI NAVALI s.r.l." di Ancona;
- **che** la ditta "ITALAM 86 s.r.l." regolarmente estingueva il residuo del debito preesistente, adempiendo al pagamento dell'ultima rata e che il Consorzio ZIPA procedeva d'ufficio alla cancellazione delle summenzionate ipoteche;
- **che** con verbale di assemblea straordinaria della società C.R.N. s.p.a. del 26/07/99 a rogito notaio Riccardo Clemente di Roma Rep. n. 71944/8149, registrato a Roma il 04/08/1999, la società ITALAM 86 s.r.l. conferiva il ramo d'azienda di proprietà denominato CRN nella società C.R.N. s.p.a. e nello specifico la piena ed esclusiva proprietà degli immobili ricadenti nel territorio del Comune di Ancona sopraccitati, ricadenti nell'area ZIPA di Ancona, previa autorizzazione ZIPA mediante determinazione dirigenziale n. 40 del 14/07/99, esecutiva ai sensi di legge ;
- **che** con nota del 09/09/2019, acquisita al prot. ZIPA al n. 1181 del 10/09/2019, e successive note integrative del 16/09/2019 prot. ZIPA n. 1205 del 16/09/2019, del 19/09/2019 prot. ZIPA n. 1232 del 19/09/2019, del 20/09/2019 prot. ZIPA n. 1236 e del 23/09/2019 prot. ZIPA n. 1245 del 24/09/2019, la società C.R.N. s.p.a. ha richiesto al Consorzio l'assenso per un'operazione di lease-back con il MONTE DEI PASCHI DI SIENA LEASING & FACTORING, S.P.A, con sede a Siena , via Aldo Moro 11/13, relativamente ad un'area in proprietà, distinta al Catasto Fabbricati del Comune di Ancona al Foglio 163 mapp. 71 , Categoria area urbana, Consistenza mq. 4.027 , facente parte del complesso immobiliare sopramenzionato, finalizzato alla realizzazione dell'ampliamento dello stabilimento

IN LIQUIDAZIONE

industriale esistente per lo svolgimento dell'attività di cantieristica navale attualmente svolta, come si evince dalla documentazione presentata (vax, elaborato planimetrico, dichiarazione catastale All. A1), A2), A3), progetto di ampliamento stabilimento (All. A4) titolo unico all'edificazione (All. A5), autorizzazioni istituzioni diverse (All. A6), A7), A8) e A9), dichiarazione valore compravendita, ed attestazione di avvenuto versamento delle spese istruttoria pratiche, come prevista dalla delibera del Consorzio n. 3867/2008)

- **visto e richiamato** il regolamento per l'assegnazione delle aree e degli altri immobili e per l'insediamento di attività produttive approvato dal Consiglio di Amministrazione con propria deliberazione n. 3357 del 21/09/1999, modificato con deliberazione del Consiglio Generale n. 588 del 10 ottobre 2012, tutte esecutive ai sensi di legge (All.B);
- **visto e richiamato** lo schema di contratto di vendita di immobili nell'ambito territoriale del Consorzio ZIPA (All. C) approvato dal C.d.A. con propria deliberazione n. 3364 del 05/10/99, modificato con deliberazione n° 3719 del 07/10/2004, tutte esecutive ai sensi di legge;
- **che** l'art. 83 del D.lgs. n. 159 del 06/09/2011 norma l'ambito di applicazione della presentazione della documentazione antimafia da parte dei soggetti privati alle pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici, prima di rilasciare o consentire i provvedimenti di cui all'art. 67 del medesimo decreto;
- **che** nella fattispecie il Consorzio ZIPA applica la normativa sopracitata nell'ambito del comma f) dell'art. 67 del D.lgs. n. 159 del 06/09/2011 menzionato;
- **che** il punto e) del comma 3) del citato art. 83 del D. Lgs. n. 159/2011 prevede che non è necessaria richiesta "per i provvedimenti, gli atti, i contratti e le erogazioni il cui valore complessivo non supera i 150.000 €";
- **che** la società C.R.N. s. p.a. ha fatto pervenire al Consorzio in data 21/10/2019 la nota con la quale le parti interessate hanno dichiarato che il valore della vendita dell'area oggetto di autorizzazione è pari ad € 145.000,00 oltre IVA;
- **preso atto** delle finalità delle operazioni di cui si chiede l'autorizzazione, fermo restando il rispetto degli obblighi imposti contratto di compravendita del 02/05/74 Rep. n. 98557/18321 a rogito notaio Giorgio Sabatini di Ancona, contratto di compravendita del 31/05/74, Rep. n. 15360/1066 a rogito Notaio Guido Bucci, contratto di compravendita del 09/05/1983 Rep. n. 114576/27892, a rogito Notaio Dott. Giorgio Sabatini di Ancona, ed in funzione a quanto previsto dal "Regolamento per l'assegnazione delle aree" (All. B) e dallo "Schema di contratto tipo" (All. C) approvati con le deliberazioni sopracitate, che la società C.R.N. s.p.a. e la società MONTE DEI PASCHI DI SIENA LEASING & FACTORING, S.P.A. con sede a Siena , via Aldo Moro 11/13, si obbligheranno ad accettare e riportare nei redigenti contratti di lease-back dell'immobile, in quanto compatibili con la situazione attuale, subordinatamente ai regolamenti comunali vigenti, in particolare per quanto riguarda la destinazione d'uso dell'immobile e quindi in sintonia con la destinazione urbanistica prevista dal P.R.G. e dal P.P. del Porto di Ancona in variante al P.R.G. vigente;
- **che** l'adozione del presente atto non contrasta con leggi o regolamenti, ordini e discipline e che il presente provvedimento non comporta oneri finanziari da parte del Consorzio;
- **che** è necessario doversi dare al presente provvedimento immediata eseguibilità, stante l'urgenza manifestata dalle società interessate per addivenire alla stipula dell'atto di lease-back;

IN LIQUIDAZIONE

- **vista** la Legge Regionale n. 48 del 19/11/96 e lo Statuto consortile;
- **vista** la delibera della Giunta Regione Marche n. 1050 del 22/09/2014 e successivo Decreto del Presidente della Giunta Regionale Marche n. 191/PRES del 01/10/2014 con cui sono stati sciolti tutti gli organi del Consorzio e l'Ente è stato sottoposto a commissariamento;
- **vista** la delibera della Giunta Regione Marche n. 264 del 30/03/2015 con la quale è stato nominato il Commissario Liquidatore il Dott. Paolo Di Paolo;
- **vista** la delibera della Giunta Regione Marche n. 388 del 19/04/2017 con la quale è stato prorogato al Dott. Paolo Di Paolo l'incarico a Commissario Liquidatore;
- **vista** la delibera della Giunta Regione Marche n. 484 del 29/04/2017 con la quale è stato prolungato al Dott. Paolo Di Paolo l'incarico a Commissario Liquidatore;

DISPONE

- 1) **di approvare** le sopra estese premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto nonché quale apparato di motivazione a fondamento della presente parte dispositiva;
- 2) **di rilasciare** la richiesta autorizzazione al trasferimento del compendio immobiliare in oggetto – negli istituti e nelle forme negoziali indicate – a mezzo del presente atto;
- 3) **di autorizzare** – per l'effetto e per quanto di competenza - la "C.R.N. s.p.a.", con sede a Cattolica, Via Irma Bandiera, 62, all'operazione di lease-back con la società MONTE DEI PASCHI DI SIENA LEASING & FACTORING, S.P.A, con sede a Siena , via Aldo Moro 11/13, relativamente all'immobile di proprietà sito nel compendio ZIPA di Ancona, distinta al Catasto Fabbricati del Comune di Ancona al Foglio 163 mapp. 71 , Categoria area urbana, Consistenza mq. 4.027, finalizzato alla realizzazione dell'ampliamento dello stabilimento industriale esistente per lo svolgimento dell'attività di cantieristica navale attualmente svolta, come si evince dalla documentazione presentata (vax, elaborato planimetrico, dichiarazione catastale All. A1), A2), A3), progetto di ampliamento stabilimento (All. A4) titolo unico all'edificazione (All. A5), autorizzazioni istituzioni diverse (All. A6), A7), A8) e A9) e dalla documentazione presentata allegata alla richiesta, subordinatamente alle normative comunali vigenti ed alla destinazione urbanistica prevista dal P.R.G. e dal P.P. del Porto di Ancona in variante al P.R.G. vigente e per le motivazioni tutte espresse nella premessa;
- 4) **di determinare** – ancora conseguentemente ed ulteriormente per l'effetto – che nulla osta, pertanto, al trasferimento del compendio immobiliare in oggetto, come definito nel punto di dispositivo che precede e nelle premesse sopra estese;
- 5) **di precisare** che la presente autorizzazione – e la determinazione di nulla osta alla medesima sottesa – è rilasciata esclusivamente in relazione ed ai fini delle attribuzioni e prerogative istituzionali di questo Consorzio e comunque sulla base dei soli elementi istruttori resi disponibili;
- 6) **di stabilire** che la presente autorizzazione è subordinata alla riproposizione e quindi all'inserimento nel testo contrattuale delle clausole limitative della circolazione del bene, come indicato nelle sopra estese premesse;


IN LIQUIDAZIONE

- 7) **di confermare**, pertanto, tutte le clausole ed i vincoli preesistenti contenuti nei citati contratti: **a)** di compravendita del 02/05/74 Rep. n. 98557/18321 a rogito notaio Giorgio Sabatini di Ancona, **b)** di compravendita del 31/05/74, Rep. n. 15360/1066 a rogito Notaio Guido Bucci, **c)** di compravendita del 09/05/1983 Rep. n. 114576/27892, a rogito Notaio Dott. Giorgio Sabatini di Ancona, in quanto compatibili con la situazione attuale, con particolare riferimento alla destinazione d'uso dell'immobile e subordinatamente alle eventuali prescrizioni ed autorizzazioni comunali vigenti e nel rispetto del " *Regolamento per l'assegnazione delle aree e degli altri immobili e per l'insediamento delle attività produttive*", approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 3357 del 21/09/99, modificato con deliberazione del Consiglio Generale n. 588 del 10 ottobre 2012, tutte esecutive ai sensi di legge, (All. B) e dello schema di contratto tipo di compravendita approvato con deliberazione n. 3364 del 05/10/99, modificato con deliberazione n° 3719 del 07/10/2004, tutte esecutive ai sensi di legge; (All. C);
- 8) **di prescrivere – ai fini di efficacia della presente autorizzazione e sotto comminatoria di opposta inefficacia in difetto e ferma rimanendo l'eventuale iniziativa di revoca da parte di questo Consorzio –** che : la società "C.R.N. s.p.a. " e la società "MONTE DEI PASCHI DI SIENA LEASING & FACTORING, S.P.A.", dovranno sottoscrivere una dichiarazione da riportare nel redigendo contratto di lease-back degli immobili sopracitati, nella quale confermino l'accettazione di tutte le clausole del regolamento ZIPA, approvato con deliberazione n. 3357 del 21/09/1999, e ribadiscano testualmente gli impegni di cui agli articoli 5/6/7/8 dello schema di contratto tipo di compravendita (All. C) approvato dal C.d.A. con propria deliberazione n. 3364 del 05/10/99, modificato con deliberazione n° 3719 del 07/10/2004, tutte esecutive ai sensi di legge; per tutto quanto attiene alla specifica situazione così come rappresentata; **b)** gli impegni dovranno avere come riferimento temporale la data di comunicazione del presente provvedimento esecutivo alla ditta interessata; **c)** gli atti stipulati dovranno essere inviati a questo Consorzio in copia autentica, muniti degli estremi di avvenuta registrazione, entro 6 mesi dalla stipula, pena la decadenza della presente ordinanza; il tutto sotto la responsabilità del notaio rogante;
- 9) **di comunicare** il presente nulla osta alle parti interessate previo inserimento nell'apposito registro delle ordinanze commissariali, ferma rimanendo ogni altra misura di pubblicità prevista dallo statuto, dai regolamenti ovvero dalla legge;
- 10) **di dichiarare** il presente provvedimento immediatamente eseguibile, stante l'urgenza segnalata dalle ditte richiedenti l'autorizzazione .

IL COMMISSARIO LIQUIDATORE
(Dott. Paolo Di Paolo)




su A)



AREA OGGETTO
DI AUTORIZZAZIONE

E=2398000

Direzione Provinciale di Ancona - Ufficio Provinciale - Territorio - Direttore ROSANNA LAVIGNILIO



I Particella: 71

Vis. tel. (0,90 euro)

ELABORATO PLANIMETRICO	Compiato da: Talevi Maurizio	Iscritto all'albo: Ingegneri	Prov. Ancona	N. 520
Comune di Ancona	Sezione: Foglio: 163	Particella: 71	Protocollo n.	del
Dimostrazione grafica dei subaltriati				
Tipo Mappale n. 57667 del 03/09/2019 Scala 1 : 500				

ELABORATO PLANIMETRICO

PIANO TERRA

PART.57

PART.71

PART.13

PART.13

PENSLINA

SU A)
2





**Direzione Provinciale
di Ancona**
Ufficio Provinciale - Territorio

Data: 05/09/2019
Ora: 15.51.19
pag: 1 di 1

Ricevuta di Avvenuta Dichiarazione di Fabricato Urbano

Catasto Fabbricati

Protocollo n.: AN0059104 Codice di Riscontro: 0000L0X6X Operatore: MCCNDR	Comune di ANCONA (Codice: K1AA) Tipo Mappale n.: 57667/2019 Causale: COSTITUZIONE DI AREA URBANA	Ditta n.: I di I Intestati n.: 1 Unità in costituzione n.: 1
Unità a destinazione ordinaria n.: 1 Unità a dest.speciale e particolare n.: -		

INTESTAZIONE - TITOLO

Dati Anagrafici	
I. C.R.N. - S.P.A. con sede in CATTOLICA, Proprieta' per 1/1	C.F. 01467800411

UNITA' IMMOBILIARI

Identificativo catastale		Dati di classamento proposti											
Prog.	Op.	Sez.UR.	Foglio	Numero	Sub.	Ubicazione	ZC	Cat.	Cl.	Cons.	Sup.Cat.	Rendita	Rur
1	C		163	71		VIA ENRICO MATTEI n. 26, p. T		F01	U		4027		0,00

Riservato all'Ufficio

Prospetto di liquidazione n: 16677/2019

Importo della liquidazione: Euro 50,00

Data: 05/09/2019


Protocollo accettazione n.: AN0059104/2019

L'incaricato

ALL. 43)

ALL. A.4)

PIANTA PIANO TERZINA PROGETTO - scala 1:200



PIANO TERZA (LAVORAZIONI)
 campo elettrico 20.00.00.01.04
 codice febbraio 2008.00.00.01.00/2 in pag. 114.00
 Regione Umbria 1975/01.00.00.00.00.00.00.00
 data

NUOVO VTR3

STUDIO DI INGEGNERIA TALEVI
 Piazza Cavallotti 13 - 60131 Ancona - Tel. 071/222211 - Fax 071/222216
 e-mail: info@studiotalevi.it



COMUNE DI ANCONA

PROGETTO ARCHITETTONICO

COMMITTENTE: CANTIERE NAVALE C.R.N. S.P.A.


PROGETTO: NUOVO CAPANNONE VTR3

DATA: 21.01.2018 REV.: 07.08.2018 N° PROG.:
 SCALA: 1:200
 ELABORATO: TAV: PA09
 STATO DI PROGETTO
 - Pianta piano terra

Disegnato e approvato dal progettista. Le scale tecniche i) sono dirette a termini di legge

See A4)

PIANTA 1° SOSPALCO DI PROGETTO - scala 1:200



1° SOSPALCO LAVORAZIONE
 appoggio laterale
 appoggio centrale
 appoggio laterale
 appoggio centrale
 appoggio laterale
 appoggio centrale



NUOVO VTR3

STUDIO DI INGEGNERIA TALEVI
 Piazza Cavotti 13 - 60127 Ancona, Tel. 071/262229 - Fax 071/262248
 e-mail: info@studio-talevi.it



COMUNE DI ANCONA
 PROGETTO ARCHITETTONICO

COMMITTENTE: CANTIERE NAVALE C.R.N. S.P.A.

PROGETTO: NUOVO CAPANNONE VTR3

DATA: 21.01.2018 REV.: 07.06.2018 N° PROG.:


ELABORATO:
 STATO DI PROGETTO
 - Pianta 1° sospalco

TAV.: PA10

Disegno di progetto del proprietario. Le schede tecniche di progetto sono a numero di foglio

Alle AA)

PIANTA 2° SOTTALCO DI PROGETTO - scala 1:500



2° SOTTALCO (VTR3) n.8.873.17-imp.27.87



STUDIO DI INGEGNERIA TALEVI
 Piazza Cavour 15 - 60131 Ancona - Tel. 071/320200 - Fax 071/320204
 e-mail: i.talevi@studioalevi.it








COMUNE DI ANCONA
 PROGETTO ARCHITETTONICO
 COMMITTENTE: CANTIERE NAVALE C.R.N. S.P.A.
 PROGETTO: NUOVO CAPANNONE VTR3

DATA : 21.01.2019	REV. : 07.08.2019	N° PROD.
ELABORATO:		SCALA 1:500
- Pianta 2° sottalco		TAV. : PA11

Disegni ed elaborati del progettista. La scala indica il rapporto tra i vari disegni e l'originale in scala.

See A4)



STUDIO DI INGEGNERIA TALEVI
 Piazza Cavour 13 - 80131 Ancona - Tel. 071/232222 - Fax 071/232244
 e-mail: info@studioalevi.it



ferretti group

COMUNE DI ANCONA

PROGETTO ARCHITETTONICO

COMITENTE: CANTIERE NAVALE C.R.N. S.P.A.

PROGETTO: NUOVO CAPANNONE VTR3


DATA: 21.01.2019 REV.: 07.02.2019 N° PROGL:

ELABORATO:
 STATO CONCESSIONATO E DI PROGETTO
 - Fianco lato VTR3
 - Sezione longitudinale

SCALA 1:200

TAV.: PA13

Disegno di proprietà del progettista. Le modifiche dovranno essere effettuate a mezzo di foglio.



RIE. Prot. n. 32459 del 27/02/2019

TITOLO UNICO N. 46/2019
(ai sensi dell'art. 7 comma 6 del DPR 160/2010)

**REALIZZAZIONE DEL NUOVO CAPANNONE VTR3 ALL'INTERNO DELLO STABILIMENTO CRN DI ANCONA -
VIA ENRICO MATTEI N. 26 ZONA PORTO - SOCIETA' CRN SPA**

IL DIRIGENTE

ATTESO:

- che in data 27.02.2019 - prot. n. 32459, e successive integrazioni, è stata presentata allo Sportello Unico Integrato del Comune di Ancona dal sig. Zammarchi Marco, nella sua qualità di legale rappresentante della società CRN SPA avente sede legale a Cattolica (RN) - Via J. J. Bandiera n. 62 - C.F. 01467800411 / P.IVA 01584660421, domanda intesa ad ottenere l'avvio del procedimento unico per il rilascio di autorizzazione alla realizzazione del nuovo capannone VTR3 all'interno dello stabilimento CRN di Ancona - via Enrico Mattei n. 26 - zona Porto;
- che il procedimento, così come presentato prevedeva l'acquisizione di nulla-osta e/o assensi da parte di diversi Enti/Amministrazioni;
- che ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. n. 160/2010 è stata indetta apposita Conferenza di Servizi per la quale, ai sensi dell'art. 14 e seguenti della legge n. 241/1990, il termine entro il quale le Amministrazioni coinvolte dovevano rendere le proprie determinazioni era fissato al 15/02/2019;
- le Amministrazioni interpellate hanno espresso tutte pareri favorevoli alla realizzazione dell'intervento così come richiesto ed ancora prima del termine fissato, previa acquisizione di apposita documentazione integrativa tutta regolarmente pervenuta;

VISTO:

- che la domanda è corredata degli elaborati progettuali ai fini del rilascio del permesso di costruire ai sensi dell'art. 10 del DPR 380/2001 e firma del progettista Ing. Maurizio Talevi;
- visto che l'immobile è censito all'Ufficio del Territorio al foglio 163 - mappale 13;
- accertato che il richiedente ha titolo a presentare la suddetta domanda in qualità di proprietario dell'immobile di cui sopra;
- il referto istruttorio dello Sportello Unico Edilizia del 09/04/2019
- il parere favorevole espresso dalla Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale di Ancona prot. 003093 del 05/06/2019;
- l'autorizzazione doganale ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n. 374/90, rilasciata dalla Agenzia delle Dogane e dai Monopoli di Ancona in data 10/06/2019, prot. n. 21186/RU;
- il parere favorevole espresso dalla Capitaneria di Porto di Ancona del 17/06/2019;
- il parere favorevole con prescrizioni espresso dal Comando Provinciale Vigili del Fuoco Ancona - Ufficio prevenzione incendi con nota prot. n. 0011094 del 09/07/2019;
- che gli elaborati di cui al D.M. 37/2008 dovranno essere presentati prima dell'inizio lavori;
- le vigenti disposizioni di legge ed i regolamenti in materia di urbanistica, edilizia, igiene;
- che il contributo unico unitario complessivamente è € 50.633,05;
- dato atto che il richiedente ha versato alla Tesoreria Comunale la somma di € 50.633,05 con quietanza n. 10284 del 10/07/2019 corrispondente al 100% del contributo unico;

AL. A. 5)

NOTA DI RILASCIO

dichiana di aver oggettato l'originale del presente titolo unico

AL RICEVENTE

PROT. 9342A DEL 06-06-2019



Vice Segretario
di
Maurizio Carli

Autorità di Sistemi Portuali
del Mare Adriatico Centrale

PRR-000903-05_06_2019

Ufficio di Ancona - Sede in Via S. Zaccaria, 5 - 60123 Ancona, Marche

Posta elettronica certificata
Allegati: 2/2

Prot. _____

Spett.le
Consiglio di Ancona
Divisione Scenelle Unico Integrato (S.U.I.)
Via XXIV maggio, civ. 1
60123 Ancona
Tel. 051.202991 - Fax 051.202990

Alto
DIREZIONE DEMANIO, IMPRESE E
LAVORO PORTUALE
- all'Autorità di Sistemi Portuali
del Mare Adriatico Centrale
5908

OGGETTO: Realizzazione di nuovo capannone VPR3 all'interno dello stabilimento "CRN s.p.a." presso la via Enrico Mattei civ. 25 nella zona portuale di Ancona. Procedimento ex art. 7 D.P.R. n. 160/2010 - Parere alla Conferenza di Servizi.

In relazione al procedimento in oggetto, nel riscontrare la nota di codesta Direzione prot. 90248 in data 31/05/2019 (assunta al protocollo della scrivente con n. 4764 in data 01/06/2019) si formula - sulla base della documentazione progettuale prodotta a corredo della nota medesima - il seguente parere di competenza.

L'intervento ricade in spazi di proprietà privata, estranei alle funzioni di questa Direzione, e comunque, senza coinvolgere direttamente interessi istituzionali dello stesso ente, il quale, pertanto, si riserva il proprio nulla osta.

La Direzione, per ogni coinvolgimento eventualmente derivante dall'intervento in questione - sia nella fase realizzativa che in quella di esercizio delle nuove opere - riserva i propri spazi demaniali portuali, dovranno essere acquisiti, nei termini di legge, dalla Autorizzazione e gli assenti nella fattispecie dovuti da questa Autorità di Sistemi Portuali.

Il SEGRETARIO GENERALE
L. M. Maffei Paroli

ALL 161

Ufficio di Ancona - Sede in Via S. Zaccaria, 5 - 60123 Ancona, Marche
Tel. 051.202991 - Fax 051.202990

PROT. 96/139 DEL 11-06-2019



AGENZIA
DOGANE
MONOPOLI

Protocollo: 21108/RU

Rit.

Ufficio della Dogana di Ancona
Area Gestione Tributi

Al Comune di Ancona
Direzione Sportello Unico
Integrato (S.U.I.)
Edilizia Privata, Produttiva e
Commercio
Largo XXIV Maggio, 1
60123 - Ancona

Ancona, 10/06/2019

Oggetto: Autorizzazione doganale ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n. 374/90.

Richiedente: CRN S.p.A. di Ancona Via E. Mattei, 6 - Zona Porto del comune di Ancona.

Il Direttore dell'Ufficio delle Dogane di Ancona

- Vista la compattezza di servizi indetta, ai sensi dell'art. 7 comma 3 del DPR 160/2010, del Comune di Ancona, Direzione Sportello Unico (S.U.I.) Servizio Edilizia Privata, Produttiva e Commercio, protocollo 90218 del 31.05.2019, (nota pervenuta in data 31.05.2019 e protocollata agli atti dell'Ufficio in pari data con n. 20257/RU) con la quale la società CRN S.P.A., ha chiesto il parere per la realizzazione di un capannone, denominato VTR3, in Via E. Mattei, 26 - zona Porto nel comune di Ancona;
- Vista la documentazione presentata e considerata l'entità delle opere da eseguire (demolizione di un capannone e nella stessa area la realizzazione di un nuovo capannone, all'interno dello stabilimento CRN di Ancona);
- tenuto conto della ratio della normativa in oggetto, quella cioè di garantire, in prossimità della linea doganale, la possibilità di effettuare i dovuti controlli allo scopo di evitare che vengano impediti o limitati le pretese doganali;
- Visto l'art. 19 del d. L.vo 374/90 che disciplina la realizzazione di "costruzioni ed altre opere di ogni specie, sia provvisorie sia

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli
UFFICIO DELLE DOGANE DI ANCONA
Tel. 051 2944311 - Email: ufficio.dogane.ancona@fiscalia.it
Internet: www.ufficiodogane.fiscalia.it

ALL 48)

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli
UFFICIO DELLE DOGANE DI ANCONA
Tel. 051 2944311 - Email: ufficio.dogane.ancona@fiscalia.it
Internet: www.ufficiodogane.fiscalia.it

ALL 48)

permanenti, o stabilire manufatti galleggianti in prossimità della linea doganale, o nel mare territoriale, nonché spostare o modificare le opere esistenti, senza l'autorizzazione del direttore della Circostrazione Doganale (ora Ufficio delle Dogane)", per quanto sopra considerato, valutata l'opera da eseguire

autorizza:

la realizzazione di un capannone all'interno dello stabilimento CRN in Via E. Mattei, 26 nella zona porto del comune di Ancona, come meglio specificato nella documentazione tecnica allagata all'istanza.

L'autorizzazione è concessa ai sensi dell'art. 19 del Decreto Legislativo 08.11.1990, n. 374, pubblicato nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 291 del 14.12.1990 (ex art. 13 del T.U.L.D.).

Questo Ufficio evidenzia, in ogni caso, l'autonomia della presente autorizzazione, rispetto agli altri provvedimenti amministrativi concorrenti, rivendicando il mantenimento in capo a questa Amministrazione dell'esclusiva priorità del potere sanzionatorio e demolitorio di cui ai commi 2 e 3 del citato articolo 19 del D.Lgs. n. 374/1990.

La società istante provvederà a richiedere agli enti territorialmente competenti tutte le autorizzazioni necessarie e previste dalla normativa di settore attualmente vigente.

Il Capo dell'Ufficio
Dott. Roberto D'Amelio
Firmato digitalmente

La presente autorizzazione è responsabile dell'istruttoria
via Assise (Tribunale)
Responsabile del procedimento
Michele Maresca - Subo Area Gestione Tributi

UFFICIO REGISTRO
UFFICIO REG. 9. 2011094. 09-07-2019. h. 10:08

Ministero dell'Interno
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
COMANDO PROVINCIALE VIGILI FUOCO ANCONA
Ufficio prevenzione incendi

Via Mecenate, 9 - 740125 Ancona - UT 1200000241
www.comandocentroancona.vigfuoco.it

Ancona, data del protocollo

A SUI COMUNE ANCONA
edilizia@comune.ancona@emarche.it

OGGETTO: Proiectedimento di cui all'art. 3 del DPR 151/2011 - Valutazione progetto.

Pratica n° 15513

istanza Tramite SUAP del 27/07/2019 Prot. n. 32499, pervenuta il 31.05.2019 e successiva documentazione
infece del 04/07/2019 acquisita con prot. 10911.

Ditta: CBN SPA

Indirizzo: VIA ENRICO MATTEI N°26, ANCONA

Attività all'allegato 1 al DPR 151/2011:

52.2.C Impianti costruz. aerospaziali, aeronautici, automobilistici, ferroviari, ecc. oltre 25 addetti

37.1.5 Stabilimenti per lavorazione del legno (quantità da 5.000 a 50.000 kg)

Questo Comando Vista l'istanza di cui all'oggetto, ESAMINATA la documentazione tecnica, APPROVA IL
PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DELL'ATTIVITÀ AL SESTO DELL'ART. 3 DEL DPR 151/2011.

CONDIZIONI D'APPROVAZIONE:

1. Risultino osservate le norme ed i criteri generali di sicurezza anticendio attualmente in vigore, anche per quanto non esplicitamente rilevabile e/o documentato nel progetto sottintendendo presente.
2. Vengano adottati, per quanto applicabili, i criteri generali di sicurezza anticendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro previsti dal DM 10/03/1998.
3. Gli impianti oleari di messa a terra e di protezione contro le scariche atmosferiche vengano realizzati ed installati a regola d'arte, in conformità a quanto previsto dalla legge 186/68 e dal DM 22.01.2008 n. 37.
4. Venga installata idonea segnaletica di sicurezza, conforme a quanto previsto dal D. L.vo 81/2008.
5. Per gli impianti di strutture, per l'organizzazione del lavoro etc., vengano rispettati, nel tempo, gli obblighi di cui all'art. 3 del D. L.vo 81/2008.
6. ULTERIORI PRESCRIZIONI
7. Per la puntuale redazione del Piano di emergenza, dovranno essere attuate prove di evacuazione, habitualmente documentate, atte a verificare l'efficacia e la corretta esecuzione delle procedure di "escape" e verso il "punto di raccolta" come definiti dal D.M. 10/03/83.

Le prove di evacuazione dovranno essere effettuate secondo le varie tipologie, e/o compartimenti oggetto dell'emergenza descritti nel progetto.

In caso di riscontrata inefficienza ed anche parziale criticità nel deflusso delle persone, a cura del titolare dell'attività e del RSPP aziendale, dovranno essere adottati i necessari accorgimenti atti a garantire un esito ordinato che sarà debitamente documentato mediante aggiornamento del Piano di emergenza e di evacuazione.

Completate le opere di cui al progetto approvato e prima dell'esercizio dell'attività, il titolare dell'attività dovrà presentare la segnalazione Certificata di inizio attività ai sensi dell'art. 4 del DPR 151/2011



contestualmente alle certificazioni e/o dichiarazioni allegato il al DM 07/08/2012 e riportato in allegato al presente, relativi ai punti applicabili ed in relazione all'attività in oggetto.

Successivamente quest'Ufficio, dopo la Verifica formale della SCIA e dei suoi allegati, rilascerà la ricevuta di avvenuta presentazione della SCIA stessa (comma 2, art. 4 del DPR 151/2011).

Il rammenta che qualora intervenisse modifiche al progetto approvato con la presente, che comportino un aggravio delle precedenti condizioni di sicurezza anticendio, il responsabile dell'attività è tenuto a richiedere con una nuova valutazione del progetto (comma 1 art. 3 del DPR 151/2011).

Si pone inoltre l'attenzione sull'art. 9 del DPR 151/2011 che consente agli enti ed ai privati responsabili della attività di cui all'allegato 1 la possibilità di richiedere al Comando l'effettuazione di visite tecniche da effettuarsi nel corso della fase di attuazione dell'opera.

Il responsabile dell'istruttoria tecnica
IAE RODOLFO MILANI

IL COMANDANTE PROVINCIALE
(Doct. Ing. RINO ROGGIALI)

ALL 188

ALL 188

PROT. 10.5.17 DEL 19-06-2019



60121, Ancona
P.D.C. - Sez. Demanio tel. 0712756256

Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti
Capitaneria di Porto
Ancona

Al
COMUNE DI ANCONA
Direzione Sportello Unico Integrato (S.U.I.)
Edilizia Privata, Produttiva e Commercio
Largo XXIV Maggio 1
60121 - ANCONA
suep.comune.ancona@emarche.it

Prot.n. _____

Argomento: Società CRN SRL - Realizzazione del nuovo capannone VTR3 all'interno dello stabilimento CRN SPA in via E. Mattei n. 26 - Zona Porto di Ancona -
Procedimento ex art. 9 D.P.R. n. 160/2010.
Convocazione Conferenza dei Servizi -

Riferimento: nota n° 90210 del 31.05.2019.-

In merito alla richiesta di parere avanzata da codesta Amministrazione, circa la realizzazione dell'intervento richiamato in argomento, si comunica che da un esame della cartografia trasmessa non emergono profili di competenza di questo Comando, ricadendo il fabbricato in parola oltre la fascia di rispetto di cui all'art. 55 del Codice della Navigazione.

Si ritiene, tuttavia, doveroso evidenziare che a seguito di sopralluogo esperito da personale dipendente in data 07.06.2019 è emerso che i lavori in oggetto sono già in fase di realizzazione.

Si resta a disposizione per qualsivoglia eventuale ulteriore informazione in merito.

IL COMANDANTE
CA. (CP) Enrico MORETTI

DL 19)

**REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE, LA VENDITA E LA CONCESSIONE ALLE IMPRESE DI
IMMOBILI PER L'INSEDIAMENTO DI ATTIVITÀ PRODUTTIVE**

**Articolo 1
(ambito oggettivo del regolamento)**

1. Il presente regolamento disciplina le modalità e le procedure di assegnazione, vendita, locazione degli immobili destinati ad insediamenti produttivi, a servizi, ad attività del settore terziario nonché ad ogni altra attività conforme alle esigenze ed all'utilità dell'ambito territoriale del Consorzio Zone Imprenditoriali Provincia di Ancona (Z.I.P.A.), ai sensi degli artt. 50 del D.P.R. 6 marzo 1978 n. 218, 36, comma 5° della l. 5 ottobre 1991 n. 317, 5, comma 2°, lett. f) ed h) della legge regionale Marche 19 novembre 1996 n. 48 e di ogni altra disposizione in materia eventualmente sopravvenuta.
2. Il presente regolamento disciplina altresì le procedure per l'insediamento, a qualsiasi titolo, di attività imprenditoriali nell'ambito territoriale del Consorzio.

**Articolo 2
(individuazione e scelta delle localizzazioni)**

1. L'individuazione e la scelta delle localizzazioni nell'ambito degli agglomerati industriali del Consorzio spettano al Consorzio medesimo ai sensi dell'art. 36, comma 5° della legge 5 ottobre 1991 n. 317.
2. Tale individuazione avviene, anche tenendo conto delle istanze dei richiedenti, sulla base dei seguenti parametri:
 - a) prescrizioni e limitazioni degli strumenti urbanistici degli enti locali e degli strumenti urbanistici consortili;
 - b) disponibilità attuale di immobili e necessità di ricorrere alle procedure espropriative;
 - c) disponibilità e caratteristiche delle opere infrastrutturali esistenti o programmate;
 - d) caratteristiche delle iniziative imprenditoriali oggetto di istanza e loro incidenza sugli insediamenti esistenti o su quelli programmati, fermo restando l'obbligo di preventiva valutazione dell'impatto ambientale delle iniziative medesime e di ogni altra esigenza correlata alla tutela dall'inquinamento dei suoli e delle acque nonché alla eventuale bonifica dei suoli.

**Articolo 3
(localizzazione degli insediamenti)**

1. Le iniziative di cui all'articolo 1 possono essere localizzate su immobili:
 - a) già in proprietà del Consorzio;
 - b) che il Consorzio deve ancora acquisire;
 - c) di proprietà delle ditte che intendono realizzare le iniziative;
 - d) di proprietà di terzi che le ditte promotrici dell'iniziativa intendono acquisire.
2. Nell'ipotesi di cui al comma precedente, lett. b), l'assegnazione è subordinata al perfezionamento dell'acquisto dell'immobile in capo al

Consorzio, escluso ogni diritto a risarcimenti e/o indennizzi nel caso di mancato perfezionamento dell'acquisto medesimo.

3. Nell'ipotesi di cui al comma 1°, lett.d), la disponibilità degli immobili, da intendersi come titolarità della proprietà o di altro diritto reale di godimento sui medesimi, deve sussistere al momento del perfezionamento dell'istruttoria sull'istanza di assegnazione.

Articolo 4 (vendita degli immobili)

1. Gli immobili di cui all'articolo 3, comma 1°, lettere a) e b), sono trasferiti nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano al momento della stipula della compravendita e così come pervenuti al Consorzio in forza dei rispettivi titoli di provenienza, sulla base di uno schema tipo di contratto approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione, salvo eventuali modifiche che potranno essere apportate al predetto schema in presenza di situazioni specifiche.
2. Nella domanda di assegnazione gli interessati devono, previa esatta localizzazione dell'immobile, fornire preventivamente specifici elementi in ordine all'impatto ambientale dell'insediamento oggetto dell'iniziativa, fermo restando l'obbligo di osservanza dell'art. 40, comma 1° della legge 22 febbraio 1994 n. 146, del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. e della legislazione regionale in materia.
3. Nella domanda di assegnazione gli interessati debbono altresì fornire specifiche indicazioni in ordine ai potenziali effetti inquinanti, sul suolo e sulle acque, dell'attività oggetto di iniziativa, impegnandosi comunque al rispetto della vigente normativa in materia di tutela delle acque, di difesa del suolo e di smaltimento dei rifiuti tra cui, non esaustivamente: il d. lgs. 3 aprile 2006 n. 152, il d.l. 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, il D.P.R. 27 marzo 1992 n. 309, l'art. 3, commi 24° e seguenti della legge 28 dicembre 1995 n. 549, ed ogni altra disposizione di legge o regolamentare attuativa e/o modificativa, anche sopravvenuta.
4. Gli interessati debbono altresì impegnarsi, con la domanda di assegnazione, ad osservare le norme urbanistiche, tecniche ed igienico-sanitarie vigenti nel territorio del Comune nel quale ricade l'iniziativa, nonché la disciplina regolamentare del Consorzio inerente all'utilizzo di ogni servizio che il Consorzio stesso mette a disposizione delle infrastrutture ed iniziative imprenditoriali.
5. Nella domanda di assegnazione, inoltre, gli interessati debbono dare atto di avere preso visione degli immobili e che gli stessi sono idonei allo svolgimento dell'iniziativa sotto ogni profilo, compresi quelli igienici, sanitari ed ambientali e che è stata espletata – ove necessario – l'attività di bonifica da eventuali ordigni esplosivi e/o residuati bellici; in caso contrario, devono impegnarsi, a propria cura e spese e senza responsabilità del Consorzio, all'esecuzione di tale operazione prima della stipula della vendita.
6. Nella domanda dev'essere specificato se l'interessato intende procedere

all'acquisto tramite contratti di *leasing*. In tal caso l'assegnazione avverrà nei confronti dell'istante e della società di *leasing* che dovranno assumere tutti gli impegni stabiliti dal presente regolamento, nonché l'impegno a riprodurre tali obblighi nei successivi, eventuali contratti stipulati con terzi. *Analoga procedura dovrà essere seguita qualora l'assegnatario intenda stipulare un contratto di leasing successivamente alla assegnazione e comunque prima della stipula.*

Articolo 5 (destinazione degli immobili)

1. Gli immobili di cui all'articolo 3, lett. a) e b), devono essere dall'acquirente destinati esclusivamente alla localizzazione di insediamenti produttivi, servizi, nonché di ogni altra attività contemplata all'articolo 1, e possono essere trasferiti ad imprenditori costituiti in forma individuale o associata.
2. L'atto di cessione deve contenere:
 - a) l'indicazione dell'attività imprenditoriale da svolgere sull'immobile oggetto di trasferimento e l'impegno dell'acquirente di avviare l'attività entro il termine perentorio stabilito nell'atto di cessione;
 - b) l'impegno dell'acquirente a mantenere sull'immobile l'attività imprenditoriale iniziale, o altra conforme alle previsioni di cui al precedente articolo 1, per un periodo non inferiore a 20 anni dalla stipula. In caso di attività diversa da quella iniziale ma conforme alle previsioni di cui all'art. 1, l'avvio dell'attività medesima è comunque subordinato al preventivo assenso del Consorzio.
 - c) l'impegno dell'acquirente, in caso di vendita, locazione o costituzione sull'immobile di qualunque altro diritto di godimento a favore di terzi, ad acquisire il preventivo assenso da parte del Consorzio ed a riprodurre nel relativo contratto i medesimi impegni di cui alle precedenti lettere a) e b) e l'impegno del terzo all'osservanza degli obblighi di cui alla presente lett. c). L'acquirente è esonerato dagli impegni di cui alla presente lettera c) nel caso in cui il trasferimento in proprietà o in godimento a favore di terzi riguardi uffici e/o unità commerciali inseriti in complessi edilizi direzionali, intendendo come tali i complessi edilizi caratterizzati dalla presenza di parti e/o impianti comuni (a titolo esemplificativo scale, parcheggi, ascensori, impianti, dotazioni antincendio, autorimessa, etc..).
3. E' in facoltà del Consorzio effettuare controlli finalizzati a verificare l'adempimento degli obblighi di cui alle precedenti lettere a), b) e c).
4. In caso di inadempimento da parte dell'assegnatario ad una qualsiasi delle obbligazioni di cui alle lettere a), b) e c) del precedente comma, il Consorzio può procedere alla risoluzione di diritto del contratto di vendita.
5. Se l'immobile è libero da manufatti, impianti o altre strutture di difficoltosa rimozione, la risoluzione, che deve essere preceduta da diffida a cessare dalla condotta inadempiente con assegnazione di un termine perentorio, ed i cui effetti decorrono automaticamente dal ricevimento, da parte dell'acquirente o del suo avente causa, della successiva comunicazione, da parte del Consorzio, dell'avvenuto inadempimento, implica l'immediato ritrasferimento dell'immobile in capo al Consorzio, che corrisponderà

all'acquirente o al suo avente causa il prezzo originario di vendita maggiorato degli interessi legali al tasso vigente nel periodo intercorso tra la vendita ed il verificarsi del fatto risolutivo, dedotta la penale da stabilirsi nel contratto, e salvo il maggior danno.

6. Se sull'immobile insistono manufatti, impianti o altre strutture di difficoltosa rimozione, il Consorzio può valutare l'opportunità di acquisire anche tali manufatti qualora siano state presentate istanze per iniziative che ne consentano un utile reinvestimento. In tal caso, il Consorzio corrisponde all'acquirente o al suo avente causa il prezzo dei manufatti, stimato da tre arbitri, di cui il primo nominato dal Consorzio, il secondo dall'imprenditore ed il terzo di comune accordo dai due arbitri di parte o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale di Ancona.
7. Ove difetti la possibilità di effettuare un utile reinvestimento dei manufatti insistenti sull'immobile, gli effetti della risoluzione implicano l'immediato ritrasferimento della proprietà in capo al Consorzio, il quale può diffidare l'assegnatario a provvedere alla rimozione dei manufatti entro un congruo termine, comunque non superiore a 24 mesi. Decorso tale termine, i manufatti sono acquisiti al patrimonio del Consorzio, escluso ogni diritto dell'assegnatario a compensi, risarcimenti e/o indennizzi. Solo qualora il Consorzio riutilizzi detti impianti, sarà corrisposto all'assegnatario il relativo prezzo determinato con le modalità di cui all'ultima parte del comma precedente.
8. Le suindicate cause di risoluzione non pregiudicano l'applicabilità al Consorzio dell'art. 63 della legge 23 dicembre 1998 n. 448, rispetto al quale costituiscono fattispecie alternative e/o aggiuntive.
9. Le disposizioni contenute nei commi 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 del presente articolo non trovano applicazione nel caso in cui il trasferimento in proprietà o in godimento a favore di terzi riguardi uffici e/o unità commerciali realizzate dal Consorzio ed inserite in complessi edilizi direzionali, intendendo come tali i complessi edilizi caratterizzati dalla presenza di parti e/o impianti comuni (a titolo esemplificativo scale, parcheggi, ascensori, impianti, dotazioni antincendio, autorimessa, etc..).

Articolo 6 (servitù)

1. Il Consorzio può riservarsi il diritto di costituire in ogni tempo a carico dell'immobile oggetto di trasferimento, e limitatamente alle parti di esso non occupate da insediamenti produttivi, anche ai sensi dell'art. 1029 c.c., soltanto le servitù, di volta in volta individuate, strettamente strumentali allo sviluppo ed al potenziamento infrastrutturale degli agglomerati imprenditoriali.
2. Ove il peso imposto ai sensi del comma precedente sia eccessivamente gravoso per l'attività imprenditoriale insediata sul fondo servente, all'assegnatario potrà riconoscersi il diritto alla corresponsione di un indennizzo omnicomprensivo.

Articolo 7 (Convenzioni)

1. E' in facoltà del Consorzio stipulare convenzioni con i proprietari degli immobili di cui alla lett. c) dell'articolo 3 e con gli imprenditori interessati ad avviare attività sugli immobili di cui alla successiva lettera d) dello stesso articolo.
2. Il contenuto di tali convenzioni sarà conforme, per quanto possibile, alle disposizioni del presente regolamento.

Articolo 8 (prezzo degli immobili)

1. Il prezzo di vendita degli immobili ed il canone per la locazione degli stessi è stabilito e periodicamente aggiornato dal Consorzio per singole zone di ciascun agglomerato ovvero per singoli lotti o beni in ragione della loro ubicazione rispetto alle infrastrutture consortili, alle dimensioni, alle caratteristiche, alla destinazione urbanistica e ad ogni altro parametro di valutazione rilevante a giudizio del Consorzio.

Articolo 9 (domande)

1. Fermo restando quanto previsto dal precedente articolo 4, per ottenere l'assegnazione di immobili o l'insediamento di iniziative imprenditoriali, anche in caso di ampliamento e/o variante, gli interessati devono presentare al Consorzio domanda scritta corredata dalla documentazione prevista dagli appositi modelli.
2. Le domande devono essere altresì corredate della ricevuta del versamento di una somma a titolo di contributo per spese di istruttoria, stabilita ed aggiornata periodicamente dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio.
3. Le domande sono esaminate dal Consorzio secondo l'ordine cronologico di presentazione.
4. L'ordine di esame delle domande può essere variato in presenza di gravi motivi di urgenza quale, a titolo non esaustivo, sfratto esecutivo, ovvero per consentire l'avvio di iniziative di particolare rilevanza per dimensioni dell'insediamento produttivo, tempi di realizzazione, tipologia di attività, esigenze occupazionali attuali o programmate; tali ragioni di priorità devono essere dall'interessato adeguatamente documentate all'atto della presentazione della domanda.

Articolo 10 (dell'assegnazione)

1. Il Consorzio, previa istruttoria dei competenti Uffici, decide sulle domande di assegnazione nei successivi sessanta giorni dalla avvenuta presentazione dell'istanza, dandone comunicazione agli interessati.
2. In sede di valutazione delle domande il Consorzio dovrà tenere conto di

ogni modifica dei propri compiti e competenze eventualmente intervenuti nelle more, in ogni caso assumendo la decisione definitiva in coerenza con i programmi e le finalità istituzionali del Consorzio.

3. In caso di accoglimento della domanda, nella delibera di assegnazione dell'immobile deve indicarsi la data di stipula del contratto, previo versamento di un importo pari al 16,5% del prezzo a titolo di caparra confirmatoria, da effettuarsi da parte dell'assegnatario entro e non oltre quindici giorni dal ricevimento della comunicazione della disposta assegnazione, pena la decadenza dalla stessa.
4. Entro sessanta giorni dalla comunicazione della assegnazione, l'assegnatario dovrà versare un ulteriore importo pari al 16,5% del prezzo, pena la decadenza dall'assegnazione.
5. Il saldo dovrà avvenire, al massimo, contestualmente alla stipula del contratto.
6. L'assegnazione non è cedibile a terzi, pena la decadenza immediata.

Articolo 11 (locazione di immobili)

1. Il Consorzio, previa istruttoria dei competenti Uffici, decide sulle domande di locazione di immobili entro sessanta giorni dalla presentazione della istanza, dandone comunicazione agli interessati.
2. L'istruttoria va in ogni caso condotta in conformità a quanto stabilito dal comma 2° del precedente articolo 10.
3. In caso di accoglimento della domanda, nella comunicazione devono essere indicati gli estremi identificativi dell'immobile, il canone complessivo, il termine per la stipula del contratto nonché l'invito all'interessato ad intervenire a detta stipula.

Articolo 12 (iniziative imprenditoriali su immobili non di proprietà consortile ubicati all'interno delle lottizzazioni consortili)

1. I proprietari di immobili occorrenti per la realizzazione dell'insediamento o di altre attività produttive ai sensi dell'articolo 1, devono presentare domanda al Consorzio ai sensi del precedente articolo 10.
2. Nella domanda deve indicarsi l'impegno dell'interessato a versare al Consorzio i contributi di urbanizzazione per le infrastrutture generali realizzate a cura del Consorzio medesimo.
3. L'ammontare del contributo è stabilito e periodicamente aggiornato dal Consiglio di Amministrazione.
4. Il versamento del contributo va effettuato dopo l'accoglimento della domanda di utilizzo degli immobili, nei termini stabiliti dalla delibera di approvazione.
5. Il mancato versamento dei contributi entro il termine di cui al precedente comma 4° implica la decadenza del diritto dell'interessato alla realizzazione dell'iniziativa.

Articolo 13 (deroghe)

1. In casi di:
 - a) comprovata ed estrema urgenza;
 - b) necessità di realizzare iniziative ed infrastrutture di particolare complessità e rilevanza, economica e tecnica;
 - c) necessità di conformare gli atti di assegnazione, vendita o locazione ad accordi e convenzioni intervenuti con i Comuni consorziati o con altri enti;
 - d) opportunità di indire procedure d'asta in relazione alla peculiarità del bene oggetto di procedura;il Consorzio, con delibera motivata, può derogare alle disposizioni del presente regolamento, fermo restando l'obbligo di assicurare le finalità ed i programmi consortili.

Articolo 14 (norma finale)

1. Il Consorzio può stabilire particolari forme di incentivazione per il processo di sviluppo economico ed occupazionale nelle aree di sua competenza, anche in relazione agli oneri di manutenzione delle infrastrutture realizzate, ed anche in collaborazione con altri soggetti ed enti, consorziati e non.
2. Nell'ipotesi di cui al comma 1° del presente articolo, l'assegnatario è tenuto ad accettare le pattuizioni ed ogni clausola, anche relativa agli oneri di manutenzione, contenuta nelle convenzioni stipulate dal Consorzio.

**SCHEMA TIPO DI CONTRATTO DI VENDITA DI IMMOBILI
NELL'AMBITO TERRITORIALE DEL CONSORZIO Z.I.P.A. CON
FINANZIAMENTO DA PARTE DI SOCIETA' DI LEASING**

Premesso

- che la ditta (in appresso denominata "la Ditta"), con domanda del, pervenuta al Consorzio Zone Imprenditoriali Provincia di Ancona (in appresso "il Consorzio") in data ha chiesto l'assegnazione del terreno ubicato in Comune di, distinto in catasto al fg., part., sub., con destinazione urbanistica, ricadente nell'ambito territoriale del Consorzio per la realizzazione della seguente iniziativa imprenditoriale:
- che nella domanda medesima la Ditta ha dichiarato di voler procedere all'acquisto mediante stipula di un contratto di *leasing* con la Società (in appresso denominata "la società di *leasing*"), ai sensi dell'art. 4, comma 6° del regolamento per l'assegnazione, la vendita e la concessione alle imprese di immobili per l'insediamento di attività produttive approvato dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 3357 del 21.9.1999 (in appresso denominato "il regolamento");
- che, con provvedimento del, n., è stata disposta in favore della Ditta e della società di *leasing* l'assegnazione del predetto terreno;
oppure, in alternativa agli ultimi due capoversi, i seguenti due:
- che con provvedimento del, n., è stata disposta in favore della Ditta l'assegnazione del predetto terreno e che successivamente, con comunicazione del, la Ditta ha dichiarato di voler stipulare, ai fini dell'acquisto, un contratto di *leasing* con la società (in appresso denominata "la società di *leasing*") ai sensi dell'art. 4, comma 6°, ultimo periodo del regolamento per l'assegnazione, la vendita e la concessione alle imprese di immobili per l'insediamento di attività produttive approvato dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 3357 del 21.9.1999 (in appresso denominato "il regolamento");

- che (la Ditta/la società di *leasing*) ha provveduto al versamento della caparra confirmatoria e della successiva quota del 16,5% del prezzo complessivo stabilito per il trasferimento del predetto immobile ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 del regolamento che, allegato al presente contratto, ne forma parte integrante e sostanziale e viene dalla Ditta e dalla società di *leasing* sottoscritto in ogni sua pagina per accettazione;
- che la società di *leasing* acquisterà l'immobile predetto al solo scopo di concederlo in locazione alla Ditta in virtù del contratto di locazione finanziaria (stipulando/tra dette parti stipulato in data

tutto ciò premesso tra il Consorzio, la Ditta e la società di *leasing* si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto ed hanno valore interpretativo.

Art. 2

Il Consorzio vende e trasferisce alla società di *leasing*, che accetta ed acquista al fine di consentire alla Ditta l'utilizzazione imprenditoriale dell'immobile secondo quanto pattuito nelle premesse ed al successivo art. 5, il terreno di sua proprietà ubicato in tenimento di, distinto in catasto al fg., part., sub e meglio identificato nella allegata planimetria che è parte integrante del presente atto.

Art. 3

Il terreno è venduto nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trova, con tutti i diritti, pesi, oneri e servitù dei quali la Ditta e la società di *leasing* dichiarano con il presente atto di avere assunto piena conoscenza, rinunciando sin d'ora ad ogni eccezione, diritto e ragione anche per la presenza di vizi occulti, dei quali pure la Ditta e la società di *leasing* dichiarano di avere accertato l'inesistenza.

Art. 4

La Ditta e la società di *leasing* rispettivamente confermano ed assumono gli impegni, oggetto della domanda di assegnazione, di cui all'art. 4 del regolamento. In particolare confermano e dichiarano, per quanto di rispettiva spettanza, l'impegno di osservare l'art. 40, comma 1° della legge 22 febbraio 1994 n. 16, del D.P.R. 12 aprile 1996 e della legislazione regionale in materia, nonché di osservare la vigente normativa in materia di tutela delle acque, di difesa del suolo e di smaltimento dei rifiuti tra cui, non esaustivamente: la legge 10 maggio 1976 n. 319, la legge 18 maggio 1989 n. 183, la legge 28 agosto 1989 n. 305, il D.P.R. 27 marzo 1992 n. 309, il d.lgs. 5 febbraio 1997 n. 22, il d.lgs. 11 maggio 1999 n. 152, l'art. 3, commi 24° e seguenti della legge 28 dicembre 1995 n. 549, ed ogni altra disposizione di legge o regolamentare attuativa e/o modificativa, anche sopravvenuta.

La Ditta e la società di *leasing* si impegnano inoltre ad osservare le norme urbanistiche, tecniche ed igienico-sanitarie vigenti nel territorio del Comune di, nonché la disciplina regolamentare del Consorzio inerente all'utilizzo di ogni servizio che il Consorzio stesso mette a disposizione delle infrastrutture ed iniziative imprenditoriali.

La Ditta e la società di *leasing* dichiarano di avere preso visione degli immobili e che gli stessi sono idonei allo svolgimento dell'iniziativa sotto ogni profilo, compresi quelli igienici, sanitari ed ambientali, e che gli immobili interessati dall'iniziativa sono stati resi oggetto di bonifica da eventuali ordigni esplosivi e/o residuati bellici (*eventuale*).

Art. 5

La Ditta si impegna a svolgere, e la società di *leasing* a far svolgere sul terreno oggetto di vendita la seguente attività imprenditoriale: e di avviarla entro il termine essenziale del Su richiesta della Ditta, il Consorzio può prorogare tale termine per un periodo non superiore a dodici mesi.

La Ditta e la società di *leasing* si impegnano a mantenere sull'immobile l'attività imprenditoriale iniziale, o altra conforme alle previsioni di cui all'art. 1 del regolamento, per un periodo non inferiore a 20 (venti) anni dalla stipula del presente atto. In caso di attività diversa da quella iniziale, ma conforme alle previsioni di cui all'art. 1 del regolamento, l'avvio dell'attività medesima è comunque subordinato al preventivo assenso esplicito del Consorzio, fermo restando l'obbligo di assicurare la conformità dell'attività alle finalità di sviluppo imprenditoriale perseguite dal Consorzio.

In caso di vendita, locazione o costituzione sull'immobile di qualunque altro diritto di godimento a favore di terzi, la società di *leasing* o la Ditta, ove quest'ultima abbia esercitato il diritto di opzione per l'acquisto secondo quanto previsto nel contratto di *leasing*, si impegnano ad acquisire il preventivo assenso da parte del Consorzio ed a riprodurre nel relativo contratto i medesimi impegni e patti di cui al presente articolo nonché dei successivi articoli 6, 7 e 8, compreso l'impegno del terzo acquirente di osservare, a sua volta, tutti i medesimi obblighi.

Art. 6

La proprietà e ogni altro diritto di godimento sui beni oggetto di trasferimento sui quali non sia stata avviata l'attività imprenditoriale di cui all'articolo 5 non sono cedibili, totalmente o parzialmente, sia da parte della società di *leasing*, sia da parte della Ditta, sia dai loro aventi causa, per il periodo di tre anni decorrenti dalla assegnazione definitiva, salvo preventivo assenso esplicito da parte del Consorzio.

Analogo divieto, salvo preventivo assenso esplicito del Consorzio, vige nel caso di cessione di una quota del capitale sociale della Ditta superiore al 50%. La Ditta e la società di *leasing*, per quanto di rispettiva spettanza, si impegnano a riprodurre tale divieto negli eventuali atti di cessione stipulati con i terzi acquirenti.

La Ditta e la società di *leasing* si impegnano a comunicare al Consorzio la modifica della propria struttura e della propria ragione sociale, mediante invio di lettera raccomandata A/R entro dieci giorni dalla intervenuta variazione.

Art. 7

Nei casi in cui sia previsto, a norma degli articoli 5 e 6, il preventivo assenso esplicito del Consorzio, le parti si danno reciprocamente atto che esso è condizionato alla preventiva assunzione dell'obbligo da parte della società di *leasing* o della Ditta, nel caso di avvenuto esercizio da parte di quest'ultima del diritto di opzione per l'acquisto, o dei loro aventi causa, a mantenere sull'immobile la permanente ed effettiva destinazione imprenditoriale, ai sensi dell'art. 1 del regolamento.

Art. 8

In caso di inadempimento da parte della Ditta o della società di *leasing* ad una qualsiasi delle obbligazioni di cui agli articoli 5 e 6, il Consorzio può procedere alla risoluzione di diritto del presente contratto.

Se l'immobile è libero da manufatti, impianti o altre strutture di difficoltosa rimozione, la risoluzione, i cui effetti decorrono automaticamente dal ricevimento, da parte della Ditta, della società di *leasing* o del suo avente causa, della comunicazione, da parte del Consorzio, dell'avvenuto inadempimento, implica l'immediato ritrasferimento dell'immobile in capo al Consorzio, che corrisponderà all'ex proprietario o al suo avente causa il prezzo originario di vendita maggiorato degli interessi legali al tasso vigente nel periodo intercorso tra la vendita ed il verificarsi del fatto risolutivo, dedotta la penale che viene qui stabilita nella misura di Lit., pari ad Euro, salvo il maggior danno.

Se sull'immobile insistono manufatti, impianti o altre strutture di difficoltosa rimozione, il Consorzio può valutare l'opportunità di acquisire anche tali manufatti qualora siano state presentate istanze per iniziative che ne consentano un utile reinvestimento. In tal caso, il Consorzio corrisponderà alla Ditta o ai suoi aventi causa il prezzo dei manufatti, stimato da tre arbitri, di cui il primo nominato dal Consorzio, il secondo dall'imprenditore ed il terzo di comune accordo dai due arbitri di parte o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale di Ancona.

Ove difetti la possibilità di effettuare un utile reinvestimento dei manufatti insistenti sull'immobile, gli effetti della risoluzione implicano l'immediato ritrasferimento della proprietà in capo al Consorzio, il quale può diffidare la Ditta a provvedere alla rimozione dei manufatti entro un congruo termine, comunque non superiore a 24 mesi. Decorso tale termine, i manufatti sono acquisiti al patrimonio del Consorzio, escluso ogni diritto della Ditta o dei suoi aventi causa a compensi, risarcimenti e/o indennizzi, eccezion fatta per l'ipotesi in cui il Consorzio riutilizzi detti impianti, nel qual caso sarà corrisposto all'assegnatario il relativo prezzo determinato con le modalità di cui all'ultima parte del comma precedente. Le spese per la demolizione di detti manufatti, ove necessaria, sono a carico della Ditta o dei suoi aventi causa.

Le parti si danno reciprocamente atto che le suindicate cause di risoluzione del presente contratto non pregiudicano l'applicabilità dell'art. 63 della legge 23 dicembre 1998 n. 448, rispetto al quale costituiscono fattispecie alternative e/o aggiuntive.

Art. 9

Qualunque impianto e manufatto strumentale all'attività imprenditoriale da svolgersi sull'immobile oggetto di vendita deve essere realizzato in conformità alla concessione edilizia rilasciata dal Comune di, allegata al presente contratto sotto la lettera, ed il cui progetto si trova depositato negli uffici del Consorzio. Eventuali varianti progettuali dovranno essere previamente approvate dal Consorzio.

Il ritardo nel rilascio di concessioni, licenze, autorizzazioni, nulla osta ed ogni altro provvedimento necessario all'esecuzione del progetto non costituisce motivo di proroga del termine di avvio dell'attività di cui all'art. 5, salva la possibilità che il Consorzio conceda la proroga di cui al medesimo articolo. Parimenti tale ritardo non costituisce causa di pretesa di danni nei confronti del Consorzio.

-Art. 10

Il Consorzio si riserva la facoltà di insediare su porzioni dell'area oggetto di vendita, non interessate dagli insediamenti strumentali all'attività imprenditoriale, servizi ed impianti, interrati e/o in superficie, e/o linee aeree comunque destinati a servire gli agglomerati industriali del Consorzio medesimo. All'uopo, s'intende costituita sin da oggi la relativa servitù perenne senza diritto alcuno della Ditta, della società di *leasing* o di loro aventi causa a corrispettivi o indennizzi, atteso che di tale peso le parti hanno già tenuto conto nella determinazione del prezzo.

Art. 11

In previsione della necessità di realizzare l'intera zona industriale ZIPA di cui il terreno oggetto di vendita è parte, e con riferimento al piano di lottizzazione approvato con delibera, il Consorzio si riserva la facoltà, e la Ditta e la società di *leasing* accettano, di procedere ad ogni necessario adempimento di carattere tecnico ed amministrativo, anche ai sensi degli artt. 13 e 14 del regolamento.

Inoltre, ai sensi dell'art. 6 del regolamento, il Consorzio si riserva la facoltà, e la Ditta e la società di *leasing* accettano, di imporre specifiche servitù, anche ai sensi dell'art. 1029 c.c., di passaggio, di acquedotto, di scarico, di appoggio e di infissione di chiusa, di elettrodotto, di passaggio di linee di telecomunicazioni di qualsiasi tipo, purché strettamente strumentali allo sviluppo ed al potenziamento infrastrutturale degli agglomerati imprenditoriali. Ove il peso imposto sia eccessivamente gravoso per l'attività imprenditoriale insediata sul fondo servente, al proprietario del fondo servente è riconosciuto il diritto alla corresponsione di un indennizzo onnicomprensivo da determinarsi a cura del Consorzio.

Art. 12

La Ditta e la società di *leasing* dichiarano di essere a perfetta conoscenza delle clausole contenute nella convenzione di lottizzazione stipulata con il Comune di, in data, accettandone tutti gli effetti formali e sostanziali.

Art. 13

Ai sensi dell'art. 13 del regolamento, la Ditta e la società di *leasing*, per quanto di rispettiva spettanza, accettano sin d'ora, e s'impegnano a far accettare ad eventuali loro aventi causa, ogni deroga necessaria per conformare il presente contratto ad accordi e convenzioni intervenuti con i Comuni consorziati o con altri enti, fermo restando l'obbligo del Consorzio che le deroghe siano disposte al fine esclusivo di assicurare le finalità ed i programmi consortili.

Ai sensi dell'art. 14 del regolamento, la Ditta e la società di *leasing*, per quanto di rispettiva spettanza, accettano altresì, e s'impegnano a far accettare a loro eventuali aventi causa, tutti gli effetti scaturenti dalle determinazioni del Consorzio finalizzate a stabilire particolari forme di incentivazione per il processo di sviluppo economico ed occupazionale nelle aree di competenza consortile, anche in relazione agli oneri di manutenzione delle infrastrutture realizzate, ed anche in collaborazione con altri soggetti ed enti, consorziati e non.

Art. 14

Il prezzo di vendita dell'immobile oggetto del presente contratto è stabilito in Lit., pari ad Euro, oltre IVA come per legge.

Le parti si danno reciprocamente atto che tale prezzo è stato integralmente corrisposto al momento della sottoscrizione del presente contratto. Del saldo il Consorzio qui rilascia ampia e formale quietanza.

Art. 15

Ogni controversia insorta in esecuzione del presente contratto tra il Consorzio ed una sola delle altre due parti, sarà deferita ad un Collegio di tre arbitri di cui il primo nominato dal Consorzio, il secondo dall'altra parte ed il terzo di comune accordo dai due arbitri di parte o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale di Ancona.

Ogni controversia insorta in esecuzione del presente contratto, nella quale ciascuna delle parti sottoscrittrici il presente contratto rivendichi diritti nei confronti delle altre due, ovvero

nella quale comunque emergano posizioni reciproche anche solo parzialmente differenziate, sarà deferita ad un Collegio di cinque arbitri di cui il primo nominato dal Consorzio, il secondo dalla società di *leasing*, il terzo dalla Ditta, e gli altri due di comune accordo dai due arbitri di parte o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale di Ancona.

In ogni caso la sede dell'arbitrato sarà in Jesi e gli arbitri decideranno secondo diritto.

Il Consorzio Z.I.P.A. La Ditta La società di *leasing*

Ai sensi dell'art. 1341 c.c., la Ditta e la società di *leasing* dichiarano di approvare specificamente le seguenti clausole:

Art. 3 (rinuncia ad eccezioni su vizi, anche occulti, della cosa venduta) – **Art. 5** (obbligo di mantenimento dell'attività imprenditoriale e limitazioni alla libertà contrattuale nei rapporti con i terzi) – **Art. 6** (limitazione alla cedibilità di diritti reali e di godimento nonché di quote sociali) – **Art. 7** (obbligo di mantenimento della destinazione imprenditoriale) – **Art. 8** (risoluzione di diritto ed accollo delle spese di eliminazione manufatti da parte della Ditta) – **Art. 9** (limitazione di responsabilità del Consorzio per diniego di permessi) – **Art. 10** (rinuncia ad indennizzi) – **Art. 13** (limitazione della libertà contrattuale della Ditta e della società di *leasing* nei rapporti con i terzi) – **Art. 15** (clausola compromissoria)


IN LIQUIDAZIONE

ORIGINALE

Certifico che la presente ordinanza è stata pubblicata all'albo pretorio consortile, dal
...25/10/2019..... al09/11/2019.....e che contro la medesima non sono state prodotte
opposizioni.

Jesi li, 5/12/2019.....

**Il Commissario Liquidatore
(Dott. Paolo Di Paolo)**

.....


Si attesta che il presente atto è immediatamente eseguibile

Jesi li, 25/10/2019.....

**Il Commissario Liquidatore
(Dott. Paolo Di Paolo)**

.....
